

Visto
Verona, 25.11.25

IL PRESIDENTE



m_dg
02309102204
TRIBUNALE DI VERONA

25 NOV. 2025

PROT. N. 5601

INDICE: 4.5.3/11

Al Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti

e degli Esperti Contabili di Verona

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona

TRATTAMENTO DEL GESTORE DEL FONDO PUBBLICO DOPO L'ESCUSSIONE DELLA GARANZIA

Il Presidente della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Verona, sentiti i Giudice della Sezione addetti alla trattazione delle procedure concorsuali, osserva quanto segue:

Nello stato passivo di molte procedure sono presenti crediti (chirografari) derivanti da finanziamenti assistiti da garanzia del Fondo pubblico.

Si pone dunque il problema se il Gestore del Fondo (MCC, Sace, Simest, etc.), una volta eseguito il pagamento a seguito dell'escussione della garanzia, debba presentare domanda di ammissione al passivo (per il tramite di Ader), ovvero istanza di surroga ex art. 230 CCII.

In quest'ultimo senso si è di recente espressa la Corte di Cassazione (sentenze nn. 7526 e 7832 del 2025), e di surroga ex art 1203 c.c. parlano sia l'art. 2, comma 4, del D.M. 20.05.2005 che le Disposizioni operative del Fondo per le PMI. Un'ulteriore conferma può poi rinvenirsi nel disposto dell'articolo 87, lett. p) bis, CCII, che, nel prevedere la costituzione di apposito fondo rischi *"con specifico riferimento, per il caso di finanziamenti garantiti da misure di sostegno pubblico, a quanto necessario al pagamento dei relativi crediti nell'ipotesi di escussione della garanzia e nei limiti delle previsioni di soddisfacimento del credito"*,

presuppone la natura meramente potenziale e non attuale del credito del garante, nonché la sua natura concorsuale.

Tanto premesso, deve ritenersi, malgrado la lettera dell'art 230 CCII, che la rettifica dello stato passivo sia un atto del GD e non del curatore: lo stato passivo è, infatti, atto formato dal giudice, la cui modificazione non può non richiedere un provvedimento giudiziale, tant'è che l'intervento del giudice è previsto sia nell'ipotesi di correzione di errore materiale (art. 207, comma 15, CCII), sia nel caso in cui nel giudizio di opposizione venga raggiunto un accordo tra il curatore e l'opponente (art. 207, comma 13, CCII); in questi casi, al pari che in quello di accoglimento dell'opposizione allo stato passivo, al curatore è dunque demandato un adempimento di carattere meramente esecutivo (art. 207, comma 16 bis, CCII). Tale rettifica, se nel caso della cessione presuppone una verifica della titolarità del credito in capo al cessionario (che a tal fine deve, infatti, allegare la documentazione che attesti l'intervenuta cessione), nel caso di specie richiede necessariamente una verifica, alla luce di quanto stabilito dalle Disposizioni operative e dalle norme di legge di volta in volta applicabili, della validità ed efficacia della garanzia, in mancanza delle quali il Gestore non potrebbe ritenersi tenuto al pagamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 1203, n. 3, c.c., e non potrebbe quindi surrogarsi in via legale.

Inoltre, la surroga del gestore del Fondo è una surroga sui generis, dal momento che essa non è neutra per gli altri creditori ammessi allo stato passivo, poiché comporta la trasformazione di un credito chirografario in un credito privilegiato. Da qui la necessità di assicurare forme di contraddittorio con gli altri creditori.

Conseguentemente si dispone che:

* la verifica della corretta valutazione del merito creditizio da parte del soggetto finanziatore sia compiuta, in via generale, dal curatore, in quanto

funzionale alla segnalazione di eventuali responsabilità penali (nello specifico, ad es., in relazione ai reati di cui agli art. 316 ter o 640 bis c.p., ovvero di cui all'art. 323, lett c) o d), CCII o all'art. 331 CCII) nonché per le valutazioni in ordine al possibile esercizio di azioni risarcitorie per abusiva concessione di credito; è dunque opportuno che essa sia compiuta sin dalla fase di predisposizione del progetto di stato passivo;

* il GD assumerà le conseguenti determinazioni; in particolare, nel caso di credito garantito dal Fondo pubblico, ove il merito creditizio risulti non correttamente valutato dal finanziatore, ovvero non sia stato possibile compiere alcun accertamento al riguardo, il GD disporrà che il curatore provveda a darne comunicazione al Gestore del Fondo pubblico, per le valutazioni di sua competenza;

* a seguito della comunicazione della surroga da parte del Gestore, il curatore provvederà a richiedere al medesimo Gestore la documentazione necessaria ai fini della rettifica dello stato passivo, all'uopo assegnando un termine congruo; segnatamente: i) la prova del pagamento in favore del soggetto garantito; ii) la richiesta del finanziatore di concessione e quella di attivazione della garanzia con i relativi allegati; iii) l'istruzione della pratica da parte del gestore

* il curatore, sulla base della documentazione trasmessa e tenuto conto delle Disposizioni operative e delle norme di legge vigenti al momento della concessione della garanzia, provvederà quindi a verificarne la validità ed efficacia, e inoltrerà quindi al GD la comunicazione di surroga del Gestore con motivata richiesta di concessione o diniego di autorizzazione alla rettifica dello stato passivo; nella stessa maniera il curatore provvederà nel caso di mancato riscontro della richiesta di integrazione documentale inviata al Gestore;

- * il GD provvederà all'instaurazione di un contraddittorio essenziale con gli interessati (il Gestore ed i creditori già ammessi);
- * il provvedimento con il quale il GD concede o nega l'autorizzazione alla rettifica dello stato passivo verrà comunicato a mezzo pec al Gestore ed ai creditori ammessi allo stato passivo e potrà essere impugnato ex art. 124 CCII;
- * in ipotesi di diniego dell'autorizzazione verrà effettuata segnalazione alla Corte dei Conti

Resta ovviamente inteso che, nell'ipotesi in cui il finanziatore garantito non si sia insinuato allo stato passivo, o ne sia stato escluso, sarà necessaria una vera e propria domanda di insinuazione al passivo

Verona, 24 novembre 2025

Il Presidente della Seconda Sezione Civile

Dott.ssa Monica Attanasio

